

ACCORDO PROCEDIMENTALE EX ART. 11 DELLA LEGGE N. 241/1990

“RIORGANIZZAZIONE DELLE AREE DEL PORTO COMMERCIALE DI CATANIA”

Tra

l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, con sede in Augusta, Palazzina ED/1, C. da Punta Cugno, Porto Commerciale di Augusta, C.F. 93083840897, in persona del presidente Ing. Francesco Di Sarcina (in breve **“AdSPMSO”**);

- da una parte -

e

Europea Servizi Terminalistici S.r.l., con sede legale in Palermo, Via Arcangelo Leanti, C.F. e P.IVA 04819810823, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dott. Antonio Pandolfo (in breve **“EST”**);

Grimaldi Marangolo Terminal Catania S.r.l., con sede legale in Catania (CT), Via Beato Cardinale G. Benedetto Dusmet snc, C.F. e P.IVA 05442010871, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dott. Giuseppe Marangolo (in breve anche **“GMTC”**);

Grimaldi Catania S.r.l., con sede legale in Catania (CT), Via Beato Cardinale G. Benedetto Dusmet snc, C.F. e P.IVA 05090680876, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dott. Giuseppe Lamendola (in breve anche **“Grimaldi Catania”**);

F.LLI BORDIERI di La Fauci Maria & C. S.N.C. con sede legale in Augusta, alla Contrada Agnone Fortezza s.n., C.F. e P.IVA 05090680876, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dott. Giancarlo Bordieri (in breve anche **“F.Ili Bordieri”**);

MARIMPORT S.r.l. con sede legale in Catania (CT), Zona Industriale VIII Strada n. 20/24, C.F. e P.IVA 03556310872, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dott. Giuseppe Marangolo (in breve anche **“Marimport”**);

- dall’altra parte -

(di seguito, congiuntamente, **“Parti”**)

PREMESSO CHE:

- 1)** il Piano Regolatore Portuale del porto di Catania è stato approvato con DM n. 594 del 16 febbraio 1978 ed è ancora oggi vigente dopo essere stato oggetto di modifiche negli anni successivi fino all’ultimo aggiornamento avvenuto con l’adeguamento tecnico-funzionale approvato dal C.S.LL.PP. con voto n. 451 del 15 gennaio 2003 (in proseguo anche il **“PRP Catania”**);

- 2) il Piano Regolatore Portuale del porto di Augusta è stato approvato il 13 marzo 1963 dal C.S.LL.PP. ed è ancora oggi vigente dopo essere stato oggetto di varianti e adeguamenti tecnico-funzionali approvati dal C.S.LL.PP. con voto n. 421 del 17 agosto 1980 e n. 251 del 28 maggio 1986 (in proseguo anche il "**PRP Augusta**");
- 3) con la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche ed integrazioni, si è proceduto al "*Riordino della legislazione in materia portuale*";
- 4) l'articolo 27, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 precisa che *«I piani regolatori portuali vigenti alla data di entrata in vigore della seguente legge conservano efficacia fino al loro aggiornamento, da effettuare secondo le disposizioni di cui all'articolo 5»*;
- 5) nel *Position paper* del dicembre 2012, la Commissione Europea – nel porre l'accento sulla necessità di ammodernare e integrare le infrastrutture di rete per il trasporto ferroviario e marittimo nelle aree meno sviluppate – sottolinea, tra le altre cose, la necessità che *«l'Italia sfrutti maggiormente il proprio potenziale a livello di trasporto marittimo, anche nel più ampio contesto transnazionale, unitamente al miglioramento dei collegamenti ferroviari con l'entroterra. È necessario che l'Italia si basi su una strategia inerente al ruolo e alla posizione dei vari porti in un contesto generale atto a creare piattaforme e corridoi logistici integrati efficienti. I progetti collegati alla rete TEN-T dovrebbero essere inclusi in un unico programma nazionale per le Regioni meno sviluppate, con programmi regionali concentrati esclusivamente sulle infrastrutture a carattere regionale o locale»*;
- 6) il Regolamento UE n. 1315/2013 ha definito la rete di trasporto trans-europea TEN-T, prevedendo la creazione di una rete articolata su due livelli per lo sviluppo della rete internazionale:
 - a. la *Comprehensive Network*, ovvero una rete globale (da realizzarsi entro il 2050) che mira a garantire la piena copertura del territorio dell'UE e l'accessibilità a tutte le regioni;
 - b. la *Core Network*, ovvero una rete centrale a livello UE (da realizzarsi entro il 2030) che comprende le parti di rete globale che rivestono la più alta importanza strategica ai fini del conseguimento degli obiettivi per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti. La sua realizzazione si basa su un "approccio per corridoi".
- 7) per l'Italia, tra i porti che rientrano nella rete centrale (i cd. "porti *Core*") – e, quindi, ritenuti strategici ai fini del conseguimento degli obiettivi della rete transeuropea dei trasporti, nonché rispondenti all'evoluzione della domanda di traffico e alla necessità del trasporto multimodale, – vi è anche il Porto di Augusta;
- 8) mentre tra i porti che rientrano nella rete globale (i. cd. "porti *Comprehensive*") – e, quindi ritenuti strategici al fine di garantire una migliore accessibilità e connettività per tutte le regioni dell'Unione europea tenendo nel contempo conto del caso specifico, delle isole, delle reti isolate e delle regioni scarsamente popolate, periferiche e ultraperiferiche, nonché realizzare i collegamenti mancanti e eliminare le strozzature – vi è anche il Porto di Catania;
- 9) a fronte del *Position paper* predisposto dalla Commissione nel dicembre 2012, l'Italia – nel negoziare nell'ambito dell'Accordo di Partenariato la propria strategia per l'individuazione degli ambiti di intervento della programmazione 2014/2020 – ha specificato le modalità di attuazione dell'Obiettivo Tematico 7 denominato "*Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete*", che riguarda le sole Regioni meno sviluppate (Campania, Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata);
- 10) nell'Accordo di Partenariato viene ribadita la destinazione prioritaria degli investimenti ad interventi che insistono sui corridoi TEN-T che attraversano l'Italia o che sono funzionalmente

complementari a migliorare l'accesso a tali corridoi. Tra i risultati attesi degli obiettivi di riorientamento modale e miglioramento dei servizi rilevano il potenziamento della modalità ferroviaria a livello nazionale e il miglioramento della competitività del sistema portuale e interportuale;

- 11) il PON Infrastrutture e Reti 2014-2020, stipulato nel 2014 tra la Commissione Europea e l'Italia, prevedeva (i) un programma da finanziarsi per il 75% dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e per il 25%, dal cofinanziamento nazionale, precisando altresì che (ii) la programmazione e la gestione concertata delle progettualità dovesse avvenire secondo Aree Logistiche integrate, tra cui quella del "Quadrante sud orientale della Sicilia" in cui sono ricompresi anche i Porti di Augusta e Catania;
- 12) tra i maggiori progetti identificati dal PON Infrastrutture e Reti 2014-2020 vi è il completamento del Nuovo Terminal Banchine Container del Porto Commerciale di Augusta (in proseguo anche il "**Nuovo Terminal Container**");
- 13) con il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 si è proceduto alla "*Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124*", istituendo quindici Autorità di Sistema Portuale, tra cui l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale comprendente i porti di Augusta e Catania;
- 14) con la riforma operata – dapprima con il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, poi con il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 232 e, più recentemente, con la legge 9 novembre 2021, n. 156 – la pianificazione portuale è stata innovata tramite la previsione di un nuovo strumento quale il Documento di Programmazione Strategica di Sistema disciplinato dall'art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
- 15) con il decreto del Ministero della Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili del 11 marzo 2022 è stato approvato il Documento di Programmazione Strategica di Sistema adottato dall'AdSPMSO con delibera del Comitato di Gestione n. 14/20 del 16 dicembre 2020, sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all'art. 11-ter della medesima legge e recepiti i pareri espressi dalla Regione e dai Comuni territorialmente interessati;
- 16) con l'accorpamento dei porti di Augusta e Catania in un'unica Autorità di Sistema Portuale, si è reso necessario un adeguamento degli obiettivi strategici dei due scali considerati nel loro insieme, tenendo anche conto del fatto che (i) il porto di Augusta è inserito nella rete TEN-T quale porto "*Core*" di rilevanza internazionale, mentre Catania è un porto "*Comprehensive*" della rete TEN-T di rilevanza nazionale, (ii) il porto di Augusta è distante dalla zona urbana, mentre quello di Catania è circondato dalla città;
- 17) alla luce degli obiettivi strategici considerati nella nuova organizzazione di "sistema" dei porti di Augusta e di Catania nonché degli interventi già previsti nell'Area Logistica del "Quadrante sud orientale della Sicilia", tra cui il progetto del Nuovo Terminal Container, il DPSS prevede:
 - da una parte, *«di trasferire in una prima fase le quote dei contenitori da Catania ad Augusta e potenziare lo scalo di Augusta come porto gateway nel medio-lungo termine per lo sviluppo di una logistica e un indotto industriale locali»* e,
 - dall'altra, di creare i presupposti per un maggiore sviluppo del traffico *short sea shipping* e RO-RO nel porto di Catania avuto riguardo alla migliore ubicazione di quest'ultimo nel contesto urbano e al *trend* positivo di tale tipologia di traffico nello scalo catanese;

RITENUTO CHE:

- 18) è obiettivo di interesse generale dell'AdSPMSO di razionalizzare la distribuzione delle aree in concessione nei due porti, secondo un indirizzo coerente con gli obiettivi strategici indicati dal DPSS e consentito dal PRP Augusta e dal PRP Catania;
- 19) in data 30 marzo 2023 l'AdSPMSO ha stipulato con gli operatori del porto di Augusta un accordo procedimentale ex art. 11 della Legge n. 241/1990 avente ad oggetto la *"Riorganizzazione delle Aree del Porto Commerciale di Augusta"* (in prosieguo **"Accordo Augusta"**);
- 20) l'Accordo Augusta è stato poi pubblicato, in data 05 aprile 2023, ai sensi dell'art. 18 reg. nav. mar. per una durata di 30 (trenta) giorni. Allo stato attuale, in esecuzione di detto Accordo, sono state rilasciate dall'Ente le concessioni demaniali marittime pluriennali n. 44/2023 alla International Terminal Service of Augusta S.r.l e n. 45/2023 alla Europea Servizi Terminalistici S.r.l., come anche la licenza di concessione n. 34/2023 nella titolarità della F.A.C. di Pompeano Antonio e Claudio;
- 21) in data 14 marzo 2024 è stato, altresì, sottoscritto il secondo Accordo procedimentale ex art. 11 della Legge n. 241/1990 relativo alla *"Riorganizzazione delle Aree del Porto Commerciale di Augusta"* (in prosieguo **"Secondo Accordo Augusta"**), attualmente in fase di esecuzione;
- 22) con il presente Accordo l'AdSPMSO intende fare seguito agli Accordi Augusta procedendo, con il medesimo strumento nella logica di sistema alla ridefinizione – in coerenza con quanto previsto dall'Accordo Augusta – dell'assetto organizzativo di alcune delle attività portuali e delle concessioni attualmente presenti nel porto di Catania delle quali, per una migliore comprensione, si allega la planimetria denominata "Stato di fatto";

PRESO ALTRESÌ ATTO CHE:

- 23) con la Delibera n. 17/08 del 10 agosto 2008, modificata con Delibera n. 22/09 del 20 aprile 2009, il Comitato Portuale della ex Autorità Portuale di Catania (oggi AdSPMSO) ha approvato il progetto e disposto l'avvio della gara per l'affidamento dei lavori per appalto integrato di completamento e ripristino della nuova darsena commerciale a servizio del traffico RO-RO e containers all'interno del Porto di Catania, successivamente contrattualizzata con l'RTI Uniter Consorzio stabile (nel prosieguo **"Lavori Nuova Darsena Commerciale"**);
- 24) con Decreto Presidenziale n. 06/21 del 21 gennaio 2021 è stato risolto il contratto a suo tempo stipulato tra la ex Autorità Portuale di Catania e l'RTI Uniter Consorzio stabile, per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 163/2006, relativo ai lavori di completamento e ripristino della nuova darsena commerciale a servizio del traffico RO-RO e container all'interno del Porto di Catania;
- 25) a seguito della citata risoluzione sono state avviate le procedure di affidamento al contraente secondo classificato, ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 163/2006;
- 26) il nuovo appaltatore, come da contratto, ha presentato il progetto esecutivo relativo al completamento dell'intervento, come sopra detto, ed ai ripristini contestati al precedente appaltatore quali non conformità in fase di esecuzione, aggiornato all'odierna condizione del contesto, accertata a seguito della campagna di indagini preliminarmente eseguita;
- 27) con verbale di consegna dei lavori del 15 settembre 2021 è stata definita la durata dei Lavori Nuova Darsena Commerciale da cronoprogramma stabilita in giorni 560 con consegna dell'opera prevista al 25 maggio 2024;
- 28) con decreto n. 111 del 22 dicembre 2022 è stato ratificato l'operato del RUP, dott. Attilio Montalto, ed approvato il progetto, validato in data 14 dicembre 2022, dei *"Lavori di completamento della nuova darsena commerciale a servizio del traffico RO-RO e containers all'*

interno del Porto di Catania”;

- 29) l’effettuazione e il completamento dei Lavori della Nuova Darsena Commerciale sono fondamentali per il raggiungimento dei sopramenzionati obiettivi strategici delineati – tra l’altro – nel DPSS per il porto di Catania che prevede, con la piena operatività della Darsena Commerciale, il raggiungimento di un incremento di traffico RO/RO consistente in ragione della ampliata capacità recettiva della stessa;

CONSIDERATO CHE:

- 30) nel porto di Catania, è ubicato il terminal attualmente adibito al traffico container, di estensione pari a mq 14.707, gestito dal concessionario EST in forza della concessione n. 4/2017 di mq. 11.004 e dell’autorizzazione n. 787/2016 del 16 gennaio 2017 con cui è stata consentita l’occupazione ex art. 38 cod. nav. di un’area di mq 3.703. A ciò si aggiunge l’ulteriore ampliamento richiesto dall’operatore EST srl di mq. 6.220,00 con istanza prot. 14496 del 11.11.2022 precedentemente autorizzata con nota prot. n. 5667 del 25 ottobre 2016. L’utilizzo dell’area demaniale complessivamente determinata in mq. 20.927 inizialmente in uso sino al 31 dicembre 2031 come pattuito per la concessione n. 4/2017, avrà termine con proroga al 31 dicembre 2033 ai sensi dall’art. 199, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020, modificato dall’art. 5, comma 3-bis della Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (di seguito congiuntamente anche la “**Concessione EST**”); per effetto della volontà condivisa da AdSPMSO ed Est srl di procedere all’unificazione del titolo demaniale d’uso, omnicomprendente di tutte le aree occupate presso lo scalo di Catania e con il fine di mutare lo scopo della concessione in modalità *multipurpose ad esclusione della movimentazione containers*, si è proceduto al rilascio della concessione n.11/2024, Rep. n. 215 del 26.06.2024, per l’occupazione di complessivi mq. 20.927;
- 31) nel porto di Catania, è ubicato il terminal adibito al traffico RO-RO, di estensione pari a mq 45.000 (composto di 3 lotti di mq 15.000 ciascuno) gestito inizialmente da Grimaldi Euromed S.p.A., in forza dell’atto di concessione demaniale reg. n. 01/2017, rep. n. 793, del 13 febbraio 2017, con scadenza al 31 gennaio 2020; tale concessione è stata oggetto della licenza di subingresso reg. n.06/2017, rep. n. 801 del 10 aprile 2017, a favore di GMTC, la quale pertanto è subentrata nella sopramenzionata concessione demaniale reg. n. 01/2017, rep. 793, per la durata dal 10 aprile 2017 fino al 31 dicembre 2020, termine, quest’ultimo, prorogato fino al 31 dicembre 2022, ai sensi dall’art. 199, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020, modificato dall’art. 5, comma 3-bis della Legge 17 dicembre 2021, n. 215 e in corso di rinnovo (“**Concessione GMTC**”). GMTC ha, inoltre, richiesto l’estensione della zona concessa ai sensi dell’art. 24 reg. nav. mar. per l’occupazione di ulteriori mq. 21.050,00, riguardante le banchine nn. 31-32-33-34-35-36-37 ed aree della Nuova Darsena Polifunzionale;
- 32) nel porto di Catania, vi sono poi alcune concessioni minori sul Molo Crispi e sullo sporgente centrale di interesse del presente Accordo (“**Concessioni Minori**”) e, in particolare:
- i) Grimaldi Catania S.r.l. è titolare di un’area demaniale localizzata presso il Molo Crispi del porto di Catania, ad uso “*area di deposito e custodia delle autovetture nuove in imbarco/sbarco*” di estensione pari a mq 5.350,49 (area retrostante la banchina n. 8), in forza dell’atto di concessione demaniale reg. n. 13, n. rep. n. 17, del 27 giugno 2018 con scadenza al 31 dicembre 2020, termine, quest’ultimo, prorogato al 31 dicembre 2022, ai sensi dall’art. 199, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020, modificato dall’art. 5, comma 3-bis della Legge 17 dicembre 2021, n. 215 e in corso di rinnovo (“**Concessione Grimaldi Catania**”);
 - ii) F.LLI BORDIERI di La Fauci Maria & C. S.N.C. è titolare della licenza di concessione demaniale reg. n. 16, rep. n. 22 del 19 luglio 2018, ad uso “*area di deposito e custodia delle autovetture*

nuove in imbarco/sbarco” di estensione pari mq 2.729 (area retrostante le banchine nn. 8-9), avente scadenza al 31 dicembre 2021, termine, quest’ultimo, prorogato al 31 dicembre 2023 ai sensi dall’art. 199, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020, modificato dall’art. 5, comma 3-bis della Legge 17 dicembre 2021, n. 215 e in corso di rinnovo (**“Concessione F.Ili Bordieri”**);

iii) MARIMPORT S.r.l. è titolare della licenza di concessione demaniale reg. n. 35, rep. n. 28 del 29 ottobre 2018, avente ad oggetto un’area demaniale marittima di complessivi mq. 2.560, adibita a presidio logistico, ufficio e movimentazione containers (aree retrostante la banchina n. 8), avente scadenza al 31 dicembre 2020, termine, quest’ultimo, prorogato al 31 dicembre 2022 ai sensi dall’art. 199, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020, modificato dall’art. 5, comma 3-bis della Legge 17 dicembre 2021, n. 215 e in corso di rinnovo (**“Concessione Marimport”**);

33) successivamente all’approvazione del DPSS, l’AdSPMSO ha ricevuto diverse istanze e manifestazioni di interesse, sia per il porto di Augusta, che per il porto di Catania, e segnatamente:

- con nota del 5 agosto 2021, acquisita da questa AdSPMSO al prot. n. 9866 del 6 agosto 2021, EST ha presentato una domanda di variazione al contenuto della concessione n. 04/2017 volta ad ottenere un ampliamento delle aree nel porto di Catania per ulteriori mq 15.000 al fine di ulteriormente sviluppare il traffico container (**“Istanza Ampliamento EST”**);
- con nota del 12 novembre 2021, acquisita da questa AdSPMSO al prot. 13637 del 15 novembre 2021, la Marimport ha presentato domanda di rinnovo quadriennale della Concessione Marimport presso area Molo Crispi adibita a presidio logistico, ufficio e movimentazione containers (**“Istanza Marimport”**);
- con nota del 15 novembre 2021, acquisita da questa AdSPMSO al prot. 13661 del 15 novembre 2021, la Grimaldi Catania ha presentato domanda di rinnovo quadriennale della Concessione Grimaldi Catania presso il Molo Crispi allo scopo di movimentare e stoccare autovetture nuove trasportate da navi RO/RO (**“Istanza Grimaldi Catania Crispi”**);
- EST, con nota del 15 marzo 2022, acquisita da questa AdSPMSO al prot. n. 3537 del 15 marzo 2022, ha sollecitato la conclusione del procedimento avviato con l’Istanza Ampliamento EST, evidenziando l’assoluta necessità di ulteriori spazi per garantire l’operatività del terminal;
- con nota del 12 maggio 2022, acquisita da questa AdSPMSO al prot. n. 6467 del 13 maggio 2022, e successive modifiche e integrazioni acquisite da questa AdSPMSO al prot. n. 5842 del 28 marzo 2023 e al prot. n. 6295 del 4 aprile 2023, Grimaldi Catania S.r.l. ha formulato istanza di rilascio di una concessione per n. 4 (quattro) aree da adibire ad uso parcheggio semirimorchi, ubicate rispettivamente (i) area 1 (ZD001) retrostante la banchina n. 9 molo Crispi per la superficie di mq 6.368; (ii) area 2 (ZD002) limitrofa alla banchina n. 9 molo Crispi per una superficie totale di mq 4.135; (iii) area 3 (ZD003) banchina n.17 per una superficie di mq 2.250; (iv) area 4 (ZD004) banchina sporgente centrale per una superficie totale di mq 12.768 (**“Istanza Grimaldi Catania Diffusa”**);
- in data 28/12/2023 è stata rilasciata ad EST srl la concessione demaniale marittima venticinquennale n. 45/2023, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 84/1994, finalizzata all’esercizio delle operazioni terminalistiche portuali relative al traffico container nel porto di Augusta;

- con nota del 1° dicembre 2022, acquisita da questa AdSPMSO al prot. n. 15518 del 05 dicembre 2022 GMTC ha manifestato il proprio interesse per il rilascio di una concessione demaniale con un'area più ampia rispetto alla Concessione GMTC nel porto di Catania di durata ventennale al fine di ulteriormente sviluppare la propria attività a favore del traffico RO/RO;
- con nota del 15 dicembre 2022, acquisita da questa AdSPMSO al prot. n. 16039 del 15 dicembre 2022, Grandi Navi Veloci S.p.A. ("GNV") ha manifestato il proprio interesse a richiedere un'area in concessione demaniale nel porto di Catania per lo svolgimento di operazioni portuali a favore del traffico RO/RO e RO/PAX, tale procedimento non ha avuto seguito;
- con nota del 3 luglio 2023, acquisita da questa AdSPMSO in pari data al prot. n. 12154, la F.LLI BORDIERI di La Fauci Maria & C. S.N.C. ha presentato domanda di rinnovo quadriennale della Concessione F.lli Bordieri presso il Molo Crispi allo scopo di mantenere un'area di deposito e custodia delle autovetture nuove in imbarco/sbarco presso il porto di Catania ("**Istanza F.lli Bordieri**").

PREMESSO ALTRESI' CHE

- 34)** con decreto del Presidente dell'AdSPMSO n. 8 del 31 gennaio 2023 è stato approvato il progetto esecutivo di variante dei lavori di primo e secondo stralcio unificati della terza fase del Porto Commerciale di Augusta per la realizzazione del Nuovo Terminal Container, presentato dall'Impresa ATI Appaltatrice in data 16 agosto 2022 prot. n. 001/22/036TCA, acquisito da questo Ente al prot. n. 10490 del 16 agosto 2022;
- 35)** con nota dell'AdSPMSO sub prot. 000003504 del 28 febbraio 2023 è stato inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un report di aggiornamento sullo stato di avanzamento dei progetti cofinanziati (mediante PON "*Infrastrutture e Reti 2014-2020*") in relazione alle scadenze di chiusura del programma dei "*Lavori del primo e del secondo stralcio unificati della terza fase della realizzazione del nuovo Terminal Banchine Containers del Porto Commerciale di Augusta*" i cui lavori termineranno entro il 31 dicembre 2025, consentendo la messa in funzione dell'opera entro il mese di febbraio del 2026;
- 36)** in vista del termine dei lavori del Nuovo Terminal Container e della messa in funzione di detta opera è quindi interesse massimizzare i traffici container del porto di Augusta in modo da accrescerne la visibilità e la presenza in tale segmento di traffico commerciale, nonché facilitare la fase di *ramp up* di tale iniziativa, assecondando *medio tempore* le istanze del tessuto produttivo e, quindi, *«potenziare lo scalo di Augusta come porto gateway nel medio-lungo termine per lo sviluppo di una logistica e un indotto industriale locali»* come previsto dal DPSS;

RITENUTO ALTRESI' CHE

- 37)** fin dalla presentazione delle prime schede Grandi Progetto a valere sui finanziamenti PON, è stato individuato il porto di Augusta quale destinatario di finanziamenti europei per la costruzione del Nuovo Terminal Container;
- 38)** l'art. 54 (Riesame) del regolamento (UE) n. 1315/2013 prevede che *«1. Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione, se del caso previa consultazione degli Stati membri e con l'assistenza dei coordinatori europei, procede a un riesame della realizzazione della rete centrale, valutando:*
- a. la conformità alle disposizioni del presente regolamento;*
 - b. i progressi compiuti nell'attuazione del presente regolamento;*

- c. *i cambiamenti dei flussi di trasporto di passeggeri e di merci;*
- d. *lo sviluppo degli investimenti nell'ambito delle infrastrutture nazionali di trasporto*
- e. *la necessità di apportare modifiche al presente regolamento*

La valutazione prende inoltre in esame, tra l'altro, l'impatto dei modelli di traffico in evoluzione e i pertinenti sviluppi nei piani di investimento nelle infrastrutture.

Oltre a svolgere tale riesame, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, valuta se nuove sezioni, quali taluni precedenti progetti prioritari transfrontalieri elencati nella decisione n. 661/2010/UE debbano essere incluse nella rete centrale. La Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa.

Nell'effettuare tale riesame la Commissione valuta se la rete centrale prevista dal presente regolamento possa conformarsi alle disposizioni del capo III entro il 2030, tenendo conto della situazione economica e di bilancio dell'Unione e dei singoli Stati membri. La Commissione valuta, inoltre, in consultazione con gli Stati membri, se la rete centrale debba essere modificata tenendo conto dell'evoluzione dei flussi di trasporto e della programmazione nazionale degli investimenti. Se necessario, la Commissione può presentare una proposta di modifica del presente regolamento.

Per tale proposta la Commissione può altresì specificare la data per il completamento della rete globale previsto all'articolo 9, paragrafo 2».

- 39)** ancorché il Porto di Augusta risulti inserito nella Rete TEN-T con lo status di porto “Core” nella proposta modificata di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il Regolamento (UE) 2021/1153 e il Regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il Regolamento (UE) n. 1315/2013, è stato necessario procedere al trasferimento del traffico contenitori dal porto di Catania a quello di Augusta; Tale azione, in uno con la realizzazione dello sfiocco ferroviario quale completamento del collegamento di “ultimo miglio”, rappresenta la carta essenziale per rimanere nella RETE TEN-T a livello “Core” e, quindi, in vista dell’imminente revisione della rete TEN-T da compiersi entro il 31 dicembre 2023, mantenere la propria posizione nell’ambito dei porti che possono accedere, prioritariamente, ai finanziamenti europei;
- 40)** gli obiettivi di cui al presente accordo si collocano poi, come detto, anche in un più ampio contesto di pianificazione strategica e di sistema che prevede il trasferimento del traffico contenitori presso il porto di Augusta, nonché il consolidamento e lo sviluppo del traffico RO-RO/RO-PAX presso il porto di Catania;
- 41)** la concorrenza (domestica ed internazionale) di altri porti rende necessario implementare quanto prima le azioni per mettere “a sistema” gli scali ed i traffici dell’AdSPMSO;
- 42)** si rende, quindi, opportuno, per l’attuazione dei citati obiettivi programmatici e strategici, stipulare il presente accordo con i concessionari interessati, anche al fine di preordinare e definire il contenuto del provvedimento finale, in modo da:
 - trasferire operativamente nel porto di Augusta le attività svolte da EST nel Porto di Catania a favore dei traffici container. Tale trasferimento, oggetto dell’Accordo Augusta, è stato realizzato a mezzo della concessione rilasciata ad EST per atto formale n. 45/2023, Rep. n.188 del 28/12/2023, la quale espressamente prevede, all’art. 1, l’esclusione dall’ambito delle attività multipurpose consentite a EST nel Porto di Catania la possibilità di operare traffici di merce containerizzata trasportata da navi full container a partire dal 31 marzo 2024;

- destinare le aree in concessione di EST nel porto di Catania esclusivamente a favore dei traffici multipurpose (giusta richiesta di variazione in ampliamento del 11 novembre 2022 sub prot. n. 14496, già pubblicata con Avviso del 14 dicembre 2022, a seguito delle precedenti analoghe richieste del 5 agosto 2021, assunta al prot. n. 9866 del 6 agosto 2021, sollecito del 15 marzo 2022 e nota 22 settembre 2022 assunta al prot. n. 11994 del 23 settembre 2022), ma con esclusione dei traffici di merce containerizzata trasportata da navi full container a partire dal 31/03/2024, in ossequio a quanto disposto dall'art. 1 dell'atto formale di concessione n. 45/2023, Rep. n.188 del 28/12/2023, fermo rimanendo che le residue tipologie di merce e/o navi operabili possano essere oggetto di ulteriori limitazioni in forza di appositi accordi da pattuirsi tra AdSPMSO ed EST;
- individuare una nuova collocazione per le attività svolte nel terminal di EST nel porto di Catania, includendovi anche attività a favore dei traffici RO/RO-RO/PAX;
- definire e ampliare le aree in concessione a GMTC nel porto di Catania;
- ridefinire la collocazione dei concessionari minori: Grimaldi Catania, F.lli Bordieri e Marimport;
- utilizzare lo strumento dell'accordo procedimentale di cui all'art. 11 della legge n. 241/90 al fine di evitare l'insorgere di vertenze relative alla redistribuzione delle aree e delle attività di cui sopra, con il conseguente rischio di un rallentamento nel raggiungimento degli obiettivi strategici prefissati dall'AdSPMSO;

43) i sopramenzionati concessionari hanno manifestato la propria disponibilità a partecipare all'efficientamento delle aree demaniali e alla riorganizzazione di talune attività, concordando una redistribuzione delle aree, come rappresentato graficamente nella planimetria che si allega sotto "Stato Futuro" a fronte del rilascio – fermo rimanendo gli esiti della procedura ad evidenza pubblica – delle concessioni demaniali come meglio descritte nel presente Accordo, il tutto al fine di non frustrare i propri obiettivi di sviluppo, in quanto il processo di redistribuzione delle aree comporta delle limitazioni nell'utilizzazione delle stesse, nonché spese di riconfigurazione ed adeguamento;

VISTO:

il Codice della Navigazione ed il Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

la Legge n. 241/1990;

la Legge n. 84/94;

la Circolare M_TRA/PORTI/1462 del 04 febbraio 2010, afferente all'obbligo delle Autorità Portuali (ora AdSP) di monitorare le aree demaniali portuali in concessione per la movimentazione e stoccaggio mercantile affinché il dimensionamento delle medesime sia adeguato al programma operativo depositato dall'istante impresa portuale;

ACQUISITO:

il parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 20 marzo 2023;

SENTITO:

il Comitato di Gestione nella seduta del 24 marzo 2023 in merito al presente accordo;

l'Organismo di Partenariato Risorsa Mare nella seduta del 29 marzo 2023.

Tutto quanto sopra visto e considerato si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1

Valore delle Premesse, considerando ed allegati

Le premesse e i considerando di cui sopra e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente accordo procedimentale (in proseguo anche l'“**Accordo**”).

ARTICOLO 2

Fasi procedimentali

Per il conseguimento degli obiettivi indicati in premessa le Parti hanno individuato le seguenti fasi procedimentali:

- 1) entro 10 (dieci) giorni dal positivo collaudo tecnico-amministrativo relativo ai lavori di completamento della Nuova Darsena Commerciale (che, allo stato, si stima possa avvenire plausibilmente entro la fine del 2024), l'AdSPMSO comunicherà a tutte le parti del presente Accordo, l'avvenuto collaudo e la possibilità quindi di dare esecuzione a quanto di seguito statuito;
- 2) entro 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, GMTC presenterà all'AdSPMSO un'istanza ex art. 18 L. 84/1994 (aree, banchine e specchi acquei asserviti) per ottenere nel porto di Catania l'assentimento in concessione dell'Area GMTC 18 (come *infra* definita e meglio rappresentata al n. 1 nella planimetria “Stato Futuro”) per una durata, a partire dal 1.1.2025, che sia ritenuta congrua dall'AdSPMSO all'esito dell'istruttoria condotta dai propri uffici in funzione degli impegni declinati nel piano d'impresa dell'istante, al fine di svolgervi la propria attività terminalistica, esclusa l'attività full container ed inclusa l'attività al servizio dei traffici RO-RO/RO-PAX (nel prosieguo rispettivamente “**Istanza 18 GMTC**” e “**Concessione GMTC 18**”);
- 3) contestualmente alla presentazione dell'istanza ex art. 18 l. 84/1994 GMTC invierà alla AdSPMSO una comunicazione di rinuncia alla Concessione Demaniale n. 6 del 2017 (in corso di rinnovo) e, conseguentemente, anche all'utilizzo della relativa area demaniale meglio rappresentata nella planimetria “Stato di Fatto” (area al n. 2), precisando che gli effetti giuridici di detta rinuncia saranno sospensivamente condizionati all'ottenimento della disponibilità da parte di GMTC della Concessione GMTC (meglio rappresentata al n. 1 nella planimetria “Stato Futuro”), di cui al precedente punto 2);
- 4) entro 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, EST presenterà all'AdSPMSO un'istanza ex art. 18 l. 84/1994 (aree, banchine e specchi acquei antistanti) per ottenere nel porto di Catania l'assentimento in concessione dell'Area EST (come *infra* definita e meglio rappresentata al n. 2 nella planimetria “Stato Futuro”) per una durata, a partire dal 1.1.2025, che sia ritenuta congrua dall'AdSPMSO all'esito dell'istruttoria condotta dai propri uffici in funzione degli impegni declinati nel piano d'impresa dell'istante, al fine di svolgervi la propria attività terminalistica, esclusa l'attività full container ed inclusa l'attività al servizio dei traffici RO-RO/RO-PAX (nel prosieguo rispettivamente “**Istanza 18 EST**” e “**Concessione 18 EST**”);
- 5) contestualmente alla presentazione dell'istanza ex art. 18 l. 84/1994, la EST invierà all'AdSPMSO una comunicazione in cui darà atto dell'avvenuta rinuncia per effetto di quanto previsto nella concessione demaniale n.11/2024 rilasciata presso il porto di Catania e, conseguentemente, anche all'utilizzo della relativa area demaniale meglio rappresentata nella planimetria “Stato di Fatto” (aree nn. 3 e 3a), precisando che gli effetti giuridici di detta rinuncia saranno sospensivamente condizionati all'ottenimento della disponibilità da parte di EST della

Concessione EST (meglio rappresentata al n. 2 nella planimetria "Stato Futuro"), di cui al precedente punto 4);

- 6) entro 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, Grimaldi Catania presenterà un'istanza di concessione ex art. 36 Cod. Nav., quale parziale accoglimento dell'Istanza Grimaldi Catania Diffusa di cui alla premessa 33), punto 5, avente ad oggetto le aree meglio rappresentate ai nn. **3a, 3b e 3c** nella planimetria "Stato Futuro" per una durata quadriennale a partire dal 1.1.2025, al fine di svolgervi la propria attività a favore del traffico RO-RO e RO-PAX (nel prosieguo "**Concessione Area Grimaldi Catania**");
- 7) contestualmente alla presentazione dell'istanza ex art. 36 del Cod. Nav. Grimaldi Catania S.r.l. invierà alla AdSPMSO una comunicazione di rinuncia alla Concessione Demaniale n. 13 del 2018 (in corso di rinnovo) e, conseguentemente, anche all'utilizzo della relativa area demaniale meglio rappresentata nella planimetria "Stato di Fatto" (area al n. 4), precisando che gli effetti giuridici di detta rinuncia saranno sospensivamente condizionati all'ottenimento della disponibilità da parte di Grimaldi Catania della Concessione Grimaldi Catania (meglio rappresentata al n. 3c nella planimetria "Stato Futuro"), di cui al precedente punto 6);
- 8) entro 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, Marimport S.r.l., presenterà all' AdSPMSO istanza ex art. 36 Cod. Nav. per ottenere nel Porto di Catania l'assentimento in Concessione dell'area demaniale marittima come meglio rappresentata al n. 5 nella planimetria "Stato Futuro", per una durata quadriennale a partire dal 01.01.2025 al fine di svolgere la propria attività di presidio logistico, stoccaggio e movimentazione in imbarco e sbarco automezzi, magazzino doganale di temporanea custodia, gestione e movimentazione di containers riferita al traffico RO/RO (esclusa l'attività full containers);
- 9) contestualmente alla presentazione dell'istanza ex art. 36 Cod. Nav. Marimport s.r.l. invierà alla AdSPMSO una comunicazione di rinuncia parziale alla Concessione Demaniale n. 35 del 2018 (in corso di rinnovo) e quindi anche all'utilizzo parziale della relativa area demaniale meglio rappresentata nella planimetria "Stato di Fatto" (area al n. 5) ad esclusione dell'area demaniale comprendente l'edificio di mq. 39,88 destinato ad uffici e l'area di mq. 350,00 sulla quale insistono il gazebo antistante gli uffici ed il container adibito a spogliatoio, che saranno oggetto della procedura di rinnovo per ulteriori 4 anni, precisando che gli effetti giuridici di detta rinuncia parziale saranno sospensivamente condizionati all'ottenimento della disponibilità da parte di Marimport della Concessione Marimport (meglio rappresentata al n. 5 nella planimetria "Stato Futuro"), di cui al precedente punto 8);
- 10) entro 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, F.Ili Bordieri presenterà all'AdSPMSO un'istanza ex art. 36 Cod. Nav. per ottenere nel porto di Catania l'assentimento in concessione dell'Area F.Ili Bordieri (come *infra* definita e meglio rappresentata al n. 4 nella planimetria "Stato Futuro"), per una durata quadriennale a partire dal 1.1.2025, al fine di svolgervi la propria attività di stoccaggio auto destinate all'imbarco/sbarco (nel prosieguo rispettivamente "**Concessione F.Ili Bordieri**");
- 11) contestualmente alla presentazione dell'istanza ex art. 36 del Cod. Nav. F.Ili Bordieri invierà alla AdSPMSO una comunicazione di rinuncia alla Concessione Demaniale n. 1 del 2018 (in corso di rinnovo) e, conseguentemente, anche all'utilizzo della relativa area demaniale meglio rappresentata nella planimetria "Stato di Fatto" (area al n. 6), precisando che gli effetti giuridici di detta rinuncia saranno sospensivamente condizionati all'ottenimento della disponibilità da parte di F.Ili Bordieri della Concessione F.Ili Bordieri (meglio rappresentata al n. 4 nella planimetria "Stato Futuro"), di cui al precedente punto 10);
- 12) entro 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo e fermo rimanendo che l'istanza ex art. 18 L. 84/1994 GMTc, l'istanza ex art. 36 Cod. Nav. Grimaldi Catania, l'istanza ex

art. 18 L. 84/1994 EST, l'istanza ex art. 36 Cod. Nav. Marimport e l'istanza ex art. 36 Cod. Nav. F.Ili Bordieri siano complete ed istruite, AdSPMSO procederà alla pubblicazione delle medesime.

Le istanze di cui al presente art. 2 nonché quelle eventualmente declinate in concorrenza dovranno essere presentate nel pieno rispetto di tutte le normative applicabili e, in particolare, del Codice della Navigazione, del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione e della legge n. 84/1994.

ARTICOLO 3

Iter istruttorio

L'AdSPMSO si impegna ad espletare con celerità l'istruttoria interna relativa alle istanze di cui ai precedenti punti dell'art. 2, inclusa la valutazione di eventuali domande concorrenti e/o osservazioni che dovessero pervenire in esito alla pubblicazione di cui al comma successivo.

L'AdSPMSO provvederà con un avviso alla pubblicazione per estratto del presente accordo procedimentale e delle istanze per le quali è dovuta la pubblicazione, ai sensi dell'art. 18 reg. nav. mar. per giorni 30 (trenta).

L'avviso di cui al comma precedente preciserà altresì che la parte istante dovrà presentare *inter alia* all'AdSPMSO: (i) un programma degli investimenti, laddove previsti, con la specificazione della loro tipologia e consistenza, e delle attività che si intendono esercitare, con la specificazione delle relative caratteristiche e delle modalità di gestione, volto alla valorizzazione dell'area demaniale oggetto della concessione e all'incremento dei traffici e alla produttività del porto con l'indicazione delle garanzie, anche di tipo fideiussorio, offerte e in relazione al cui contenuto deve essere rapportata la durata della concessione richiesta; (ii) un piano economico-finanziario che dimostri la capacità finanziaria del soggetto richiedente di realizzare il programma degli investimenti e delle attività di cui al punto (i) asseverato da un professionista iscritto al pertinente albo professionale; se la durata richiesta eccede i quattro anni, il piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi costituita dall'istituto di credito stesso di cui all'articolo 183, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Nel caso di più istanze concorrenti per lo stesso bene da assentire in concessione, allo scadere dei termini di pubblicazione indicati, verrà nominata dall'AdSP una commissione con il compito di valutare quale tra le domande concorrenti risponda ai requisiti richiesti dall'art. 37 del Cod. Nav. secondo la disciplina prevista dall'avviso.

In particolare, in sede di determinazione dei parametri di valutazione delle domande, nonché delle relative ponderazioni, quali pesi e punteggi degli elementi tecnici ed economici, che valorizzino, in particolare, i piani di investimento e i relativi tempi di realizzazione, gli obiettivi da conseguire e la capacità di fornire un ciclo completo di operazioni, l'AdSPMSO terrà conto dei seguenti criteri:

- a) grado di coerenza con le indicazioni degli strumenti di pianificazione strategica del settore;
- b) capacità di assicurare le più ampie condizioni di accesso al terminal portuale per gli utenti e gli operatori interessati;
- c) natura e rilevanza degli investimenti infrastrutturali, nonché degli impianti, delle attrezzature e delle tecnologie finalizzate allo sviluppo della produttività portuale, alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza, sia in termini di *safety* che di *security*, compresa la valutazione del finanziamento utilizzato in termini di capitale pubblico o privato;
- d) cronoprogramma di breve e lungo periodo con valorizzazione dei minori tempi di raggiungimento dei volumi di attività e produttività programmati e delle concrete capacità operative e produttive nel breve e nel lungo periodo;
- e) obiettivi di traffico e di sviluppo della logistica portuale e retroportuale e della utilizzazione della modalità ferroviaria;
- f) piano occupazionale, comprendente anche le indicazioni sull'utilizzo della manodopera temporanea;
- g) capacità di assicurare un'adeguata continuità operativa del porto;

- h) sostenibilità e impatto ambientale del progetto industriale proposto, livello di innovazione tecnologica e partenariato industriale con università e centri di ricerca contenuti nel programma di attività;
- i) variazione in aumento del canone demaniale, cui può essere attribuito un punteggio non eccedente il 30 per cento del punteggio complessivo.

I parametri di valutazione delle domande, tra quelli stabiliti ai sensi del precedente comma, saranno pubblicati contestualmente all'avviso di cui al comma 2 del presente articolo e ne costituiranno parte integrante.

Alla luce di quanto sopra, la AdSPMSO si impegna a concludere i singoli procedimenti istruttori - di cui all'art. 4 del presente Accordo - entro 31 dicembre 2024 - mediante l'adozione del relativo provvedimento motivato di accoglimento o rigetto delle singole istanze che dovrà essere comunicato per opportuna conoscenza anche a tutti gli altri concessionari sottoscrittenti il presente Accordo.

In caso di esito negativo di tutti o parte dei procedimenti (sia in caso di accoglimento di domande concorrenti o osservazioni di terzi, sia in caso in cui l'esito dell'istruttoria posta in essere dall'AdSP non consenta il rilascio di tutti o parte dei titoli concessori/autorizzativi/ricognitivi sottesi alle singole istanze di cui all'art. 2 del presente Accordo), l'AdSPMSO ed i concessionari sottoscrittenti il presente accordo si impegnano sin d'ora a procedere alla rinegoziazione, secondo buona fede, per un periodo di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla conoscenza delle circostanze impeditive della positiva conclusione del singolo procedimento (che AdSP si obbliga a comunicare a tutte le parti del presente Accordo), salvo il diritto di recesso e le azioni di tutela in tutte le sedi consentite dall'ordinamento.

In caso di esito positivo di tutti i procedimenti, si dovrà procedere al rilascio dei titoli concessori/autorizzativi, salvo rilascio nelle more di titolo interinale fino ad esaurimento dei tempi tecnici per il rilascio del titolo definitivo.

ARTICOLO 4

Ulteriori impegni delle parti

L'AdSPMSO, al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto all'art. 2 senza pregiudicare l'operatività dei concessionari, promuoverà tutte le azioni necessarie e concertate, anche temporanee e transitorie, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni.

Saranno a carico dei concessionari l'eventuale progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento e approntamento delle aree oggetto del presente Accordo.

Letto, confermato, approvato e sottoscritto.

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

Europea Servizi Terminalistici S.r.l.

Grimaldi Marangolo Terminal Catania S.r.l.

Grimaldi Catania S.r.l.

MARIMPORT S.r.l.

F.LLI BORDIERI di La Fauci Maria & C. S.N.C.



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale


Riorganizzazione funzionale del Porto di Catania derivante dall'accordo procedimentale

STATO DI FATTO AL 31.12.2022

STATO DI FATTO

Porti di Augusta, Catania e Pozzallo

| LEGENDA | | | | |
|---------|---------------------------------------|---------------------|------------|----------------|
| Rif. | Concessionario | Atto Concessionario | Scadenza | Superficie mq. |
| 1 | Area Libera | | | 3.000,0 |
| 2 | Grimaldi Marangolo Terminal S.r.l. | n° 01/2017 | 31/12/2022 | 65.700,0 |
| 3 | Europea Servizi Terminalistici S.r.l. | n° 04/2017 | 31/12/2033 | 14.707,0 |
| 3a | Europea Servizi Terminalistici S.r.l. | ampliamento | 31/12/2033 | 6.220,0 |
| 4 | Grimaldi Catania S.r.l. | n° 06/2016 | 31/12/2023 | 5.350,49 |
| 5 | Marimport S.r.l. | n° 35/2018 | 31/12/2022 | 2.560,0 |
| 6 | F.III Bordieri S.r.l. | n° 16/2018 | 31/12/2023 | 2.729,0 |





Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale

Riorganizzazione funzionale del Porto di Catania derivante dall'accordo procedimentale

STATO FUTURO

DAL 01/01/2025

Porti di Augusta, Catania e Pozzallo

| Rif. | Superficie mq. | Totale mq. |
|------|----------------|------------|
| 1 | 106.440,00 | 106.440,0 |
| 2 | 32.000,0 | 32.000,0 |
| 3a | 12.768,0 | |
| 3b | 2.250,0 | |
| 3c | 5.500,0 | 20.518,0 |
| 4 | 2.750,0 | 2.750,0 |
| 5 | 2.500,0 | 2.500,0 |
| | 350,0 | 350,0 |
| | 2000,0 | 2.000,0 |

